 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_SERVIZI-ESTERO_C	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI ESTERO	Aggiornato al:	1 ottobre 2020
		Fine esercizio:	

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**
 Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**
 Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**
 Sito internet: www.bancafucino.it
 E-mail: info@bancafucino.it
 Codice ABI: **03124**
 Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**
 Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca
 Numero REA: **n. 1458105**
 Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

QUALI SONO I SERVIZI "ESTERO"

NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI ESTERI

Il servizio consente al cliente di incassare la seguente tipologia di assegni:

- assegni in euro o valuta tratti su banche estere;
- assegni in valuta tratti su banche italiane;
- assegni in euro tratti su banche italiane, ma relativi a conti accessi a non residenti.

Gli assegni sono negoziati normalmente al salvo buon fine (s.b.f.), riservandosi la banca la facoltà di addebitare e restituire al presentatore gli assegni resi impagati dalla banca del debitore. Su richiesta del cliente o su valutazione della banca gli assegni possono essere negoziati al dopo incasso, come ad esempio nel caso di assegni in valuta tratti su banche italiane o di assegni denominati in una valuta diversa da quella del paese trassato (assegno in euro su banca americana).

Si precisa che a seguito dell'entrata in vigore (28 ottobre 2004) della legge federale statunitense denominata CHECK 21" diventa legale a tutti gli effetti l'utilizzo del documento "sostituto d'assegno" immagine fronte e retro del titolo. Pertanto da tale data, in caso di assegno impagato, verrà restituito dalla banca statunitense il documento sostitutivo in luogo del titolo originale

Tra i principali rischi:

Rischio legale: la negoziazione dell'assegno estero è regolamentata, secondo il principio della territorialità, dalle leggi e dalle normative in vigore negli Stati in cui sono pagabili, quindi vi è un rischio di storno dell'accredito in seguito ad applicazione della normativa vigente nei paesi trassati o emittenti in materia di assegni. A tal proposito è importante sottolineare che i tempi per l'eventuale storno possono essere molto più lunghi rispetto a quelli previsti per gli assegni nazionali anche in considerazione del fatto che non esiste nella maggior parte dei Paesi esteri, l'istituto del protesto.

Rischio di smarrimento: gli assegni viaggiano con rischio a carico del cedente, pertanto in caso di smarrimento, furto o distruzione degli stessi nelle diverse fasi di trattamento e nel corso dei trasferimenti interni alla Banca ed esterni tra le banche coinvolte nelle fasi dell'incasso, la Banca procederà all'addebito delle somme.

Rischio insolvenza debitore: gli assegni sono accreditati "salvo buon fine" con la conseguenza che in caso di mancato pagamento da parte del traente, le somme sono addebitate con la maggiorazione delle spese previste per gli insoluti.

Rischio Paese: il cliente a causa delle difficoltà economiche o dell'insolvenza del Paese trassato può trovarsi nell'impossibilità di incassare l'assegno, anche se il traente è solvibile.


Rischio di cambio: gli assegni in divisa presentano un "rischio di cambio" determinato dalla normale incidenza della congiuntura di mercato sulla divisa di riferimento, un deprezzamento comporta infatti una riduzione di ricavi per il cedente.

OPERAZIONI A TERMINE SU CAMBI

Le operazioni di cambi a termine consistono nell'acquisto/vendita di divisa ad una scadenza prestabilita e, in genere, sono utilizzate dagli operatori commerciali per neutralizzare il rischio di cambio su posizioni debitorie o creditorie future espresse in divise diverse dall'euro. Tale contratto comporta l'impegno inderogabile ad acquistare (import-posizione debitoria) o vendere (export-posizione creditoria) un determinato importo espresso in valuta estera ad una certa data futura ad un cambio fissato all'atto del perfezionamento del contratto.

Tra i principali rischi:

l'oscillazione dei cambi in quanto trattasi di operazione regolata ai cambi applicativi del momento di negoziazione; rischio Paese, e cioè l'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, etc. che interessano il Paese di riferimento.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_SERVIZI-ESTERO_C	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI ESTERO	Aggiornato al:	1 ottobre 2020
		Fine esercizio:	

DOCUMENTATE IMPORT/EXPORT

L'incasso export consiste in una forma di pagamento in base al quale la Banca riceve dal venditore (cliente) dei documenti commerciali e/o finanziari (fatture, documenti di trasporto, certificati, ricevute bancarie, effetti) rappresentativi delle merci, da consegnare al compratore, a cura della banca corrispondente, contro pagamento e/o accettazione dell'importo della fornitura.

L'incasso import consiste in una forma di incasso in base al quale la Banca riceve dalla banca corrispondente del compratore o dal compratore stesso mandato di consegnare documenti commerciali e/o finanziari (fatture, documenti trasporto, certificati, ricevute bancarie, effetti,...) rappresentativi delle merci, solo contro pagamento o accettazione da parte del compratore (cliente). Il pagamento può essere effettuato a vista e/o in modo differito (lettera di impegno, garanzia bancaria di altro tipo).

Tra i principali rischi:

nel caso di incasso documentario export, di fronte all'insolvenza del compratore (ricevute insolute, effetti protestati) la banca corrispondente non ha l'impegno di eseguire il pagamento, nel caso di incasso documentario import, il venditore non è certo che la controparte ritiri i documenti e pertanto corre il rischio di dover prendere provvedimenti in merito alla merce, nel caso che questa rimanga giacente per inadempienza della controparte.

CREDITI DOCUMENTARI (LETTERE DI CREDITO E STAND-BY)

Il credito documentario è una delle forme in cui si realizzano i crediti di firma, operazioni fiduciarie con le quali la banca si impegna, per conto del richiedente, ad assumere un impegno di pagamento nei confronti del beneficiario o a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui; in sostanza la banca presta la propria firma, in luogo del denaro, nell'interesse della clientela.

Un credito documentario può essere definito come un impegno inderogabile assunto dalla Banca Emittente, su istruzioni di un suo Cliente (compratore ordinante) a favore di un Terzo (venditore beneficiario) di onorare una presentazione di documenti conformi ai termini ed alle condizioni stabilite nel credito, per il regolamento dell'importo della fornitura e/o prestazione.

Onorare significa:

- Pagare a vista, se il credito è utilizzabile per pagamento a vista;
- Assumere un impegno di pagamento differito e pagare a scadenza, se il credito è utilizzabile per pagamento differito;
- Accettare una tratta spiccata dal beneficiario e pagare a scadenza, se il credito è utilizzabile per accettazione.

All'atto della presentazione dei documenti conformi, la Banca non può quindi esonerarsi dall'onorare l'impegno assunto, anche nel caso in cui l'ordinante sia venuto a trovarsi, nel frattempo, in stato d'insolvenza.

L'impegno della Banca emittente non può essere modificato o annullato senza l'accordo di tutte le parti interessate. (Irrevocabile)

La principale documentazione è relativa a: fatturazione, assicurazione, trasporto, origine.

Le caratteristiche fondamentali del credito documentario sono :

- **Autonomia:** i crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o altri contratti su cui si fondano
- **Astrattezza :** il credito si configura come una obbligazione nuova svincolata dalla causa che l'ha originato
- **Formalità /Letteralità:** le banche operano esclusivamente su documenti e non su merci /servizi o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.


La Banca, per decidere se accettare o pagare i documenti presentati, effettua la sua valutazione solo sull'aspetto formale, indipendentemente dal loro valore sostanziale o dalla causa/contratto che l'ha fatto sorgere.

Tali operazioni sono regolate dalle norme ed usi uniformi della C.C.I (Camera di Commercio Internazionale di Parigi), attualmente è in vigore la Pubbl. 600 del 2007, e tutte le parti in caso di controversia, devono rapportarsi a tali norme, salvo comunque il rispetto delle leggi in vigore nei singoli paesi.

Il credito documentario può essere:

- **IMPORT:** il cliente importatore, attraverso la presentazione della richiesta di credito documentario, ne richiede l'apertura, autorizzando da subito l'addebito sul suo c/c della somma che deriva dall'utilizzo dello stesso ed inoltre costituisce in pegno merci e documenti rappresentativi di merce, a garanzia dell'esposizione della banca. Per l'emissione di crediti import è necessaria la presenza di apposita linea di credito concessa dalla banca al cliente ordinante.
- **EXPORT:** il cliente esportatore riceve dalla propria banca la notifica dell'apertura del credito documentario emesso dalla banca dell'importatore.

Nel caso in cui, su autorizzazione o richiesta della banca emittente, venga aggiunta la conferma, a sua discrezione, da parte di altra banca, tale conferma costituisce un impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, di onorare a vista o a scadenza la presentazione, sempre a condizione che i documenti prescritti siano presentati e vengano riscontrati conformi alle condizioni e termini del credito.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_SERVIZI-ESTERO_C	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI ESTERO	Aggiornato al:	1 ottobre 2020
		Fine esercizio:	

Una particolare tipologia di credito documentario, assimilabile ad una garanzia, è data dalla **Stand-by letter of credit**: trattasi di impegno con il quale la banca emittente garantisce il pagamento a vista a favore del beneficiario, nel caso in cui l'ordinante non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni, dietro presentazione di documenti elencati nel testo del credito

FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPI ALL'ESPORTAZIONE

Nel commercio con l'estero l'esportatore, chiamato a concedere all'acquirente un credito di fornitura, può essere indotto a far ricorso ad operazioni di finanziamento bancario per smobilizzare in tutto o in parte il credito vantato sull'estero.

Vengono ricomprese in tale tipologia di operazioni le anticipazioni su crediti derivanti da esportazioni di beni o servizi (noli, trasporti, altre prestazioni "invisibili"), assistite dalla garanzia accessoria della cessione pro-solvendo dei crediti stessi. Le anticipazioni, erogate sia in euro che in valuta, sono concesse dal nostro Istituto esclusivamente "pro solvendo". Nei finanziamenti all'import la Banca anticipa al cliente, tramite l'erogazione di un finanziamento, il pagamento all'estero della fornitura.

Tra i principali rischi:

per le anticipazioni all'export e all'import concessi in divisa diversa da quella dell'operazione commerciale sottostante è presente il rischio di cambio dovuto alle fluttuazioni dei corsi delle divi-se estere.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabili; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

A) NEGOZIAZIONE ASSEGNI ESTERI

Accredito Sbf di assegni al salvo buon fine	
Commissione fissa per assegno	€ 1,50
Commissione di servizio*	2,00‰
Minimo	€ 4,00
Cambio	Quotazione disponibile presso la banca nel giorno dell'operazione
Valuta di accredito	15 giorni lavorativi
Commissioni di impagato	2,30%
minimo	€ 9,30
massimo	€ 32,67
Valuta di storno	Valuta di accredito movimento originario

Accredito Sbf di assegni al dopo incasso	
Commissione fissa per assegno	€ 13,06
Spese corriere	€ 50,00
Commissione di incasso	4,00‰
Commissione di servizio*	2,00‰
minimo	€ 4,00


Comunicazione valutaria statistica	€ 6,00
------------------------------------	---------------

*La commissione non prevede limiti massimi di importo

B) OPERAZIONI A TERMINE SU CAMBI

Operazioni a termine	
Commissione fissa	€ 32,67
Commissione di servizio*	2,00‰
minimo	€ 4,00

* La commissione non prevede limiti massimi di importo

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_SERVIZI-ESTERO_C	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI ESTERO	Aggiornato al:	1 ottobre 2020
		Fine esercizio:	

C) DOCUMENTATE EXPORT/IMPORT

Documentate export	
Spese corriere	€ 50,00
Commissioni di incasso	4,60‰
minimo	€ 19,60
massimo	€ 196,00
Commissione di servizio*	2,00‰
minimo	€ 4,00*
Comunicazione valutaria statistica	€ 6,00

Documentate import	
Commissioni di incasso	4,60‰
minimo	€ 19,60
massimo	€ 196,00
Spese SWIFT	€ 23,24
Commissione di servizio*	2,00‰
minimo	€ 4,00
Comunicazione valutaria statistica	€ 6,00

* La commissione non prevede limiti massimi di importo


D) CREDITI DOCUMENTARI

Crediti documentari import	
Commissioni	
di apertura (a trimestre)*	0,40%
minimo	€ 65,33
di conferma (a trimestre)*	1,75%
minimo	€ 65,33
di accettazione (a trimestre)*	1,75%
minimo	€ 65,33
di utilizzo*	0,58%
minimo	€ 65,33
di mancato utilizzo*	0,35%
minimo	€ 65,33
di modifica	€ 65,33
Spese SWIFT	
Europa	€ 32,67
Usa	€ 52,27
Altri paesi	€ 65,33
Commissione di servizio*	2,00‰
minimo	€ 4,00
Comunicazione valutaria statistica	€ 6,00

Nei casi in cui viene concessa una linea di credito al cliente, sono previste ulteriori spese di gestione **si rimanda a tal fine al Foglio informativo "Crediti di Firma"**

Crediti documentari Export	
Commissioni	
di conferma (a trimestre)*	1,75%
minimo	€ 65,33
di utilizzo*	0,58%
minimo	€ 65,33
Spese corriere	A seconda della destinazione
minimo	€ 20,00
massimo	€ 70,00
Commissione di servizio*	2,00‰
minimo	€ 4,00
Comunicazione valutaria statistica	€ 6,00

*La commissione non prevede limiti massimi di importo

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_SERVIZI-ESTERO_C	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI ESTERO	Aggiornato al:	1 ottobre 2020
		Fine esercizio:	

E) ANTICIPI ALL'ESPORTAZIONE E FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Il TAEG è calcolato assumendo un affidamento utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Si ipotizza una durata pari a tre mesi e una periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale.

IMPORTO	TASSO DI INTERESSE APPLICATO	CMD (trimestrale)	INTERESSI trimestrali	TAEG
€ 1.500,00	7,50%	€7,50	€ 29,06	10,11 %

E' disponibile sul sito della Banca all'indirizzo www.bancafucino.it un algoritmo per ottenere un calcolo personalizzato dei costi.

Anticipazioni all'export, Finanziamenti all'import e altri finanziamenti per tutte le operazioni in Euro	
Tasso massimo applicato	7,50% per affidamenti sino € 100.000 5,50% per affidamenti oltre € 100.000
Criteri di calcolo degli interessi	Anno commerciale
Spese fisse per ogni movimento (accensioni - proroghe - arbitraggi - estinzioni)	€ 22,57
Giorni valuta per ogni movimento	2 giorni
Commissione di servizio*	2,00‰
minimo	€ 4,00
Comunicazione valutaria statistica	€ 6,00

Anticipazioni all'export, Finanziamenti all'import,e altri finanziamenti per tutte le operazioni in Divisa	
Tasso massimo applicato	7,50% per affidamenti sino € 100.000 5,50% per affidamenti oltre € 100.000
Criteri di calcolo degli interessi	Anno commerciale
Spese fisse per ogni movimento (proroghe; arbitraggi; estinzioni)	€ 22,57
Giorni valuta per ogni movimento	2 giorni
Commissione di servizio*	2,00‰
minimo	€ 4,00
Comunicazione valutaria statistica	Gratuita
- Condizione di accesso	Apertura Conto Corrente


Commissione di Messa a disposizione dei Fondi ** **0,50% trimestrale**

Qualora il tasso di interesse unitamente alle altre condizioni sopra indicate dovessero superare il limite legale massimo tempo per tempo vigente in materia di usura, il tasso e le altre condizioni verranno ridotte al fine di rispettare il limite massimo tempo per tempo applicabile, fermo restando che il tasso e le altre disposizioni verranno applicate nella misura sopra indicata ogni qualvolta non superino il limite massimo consentito dalla legge.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di anticipo in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Fucino (www.bancafucino.it).

* *La commissione non prevede limiti massimi di importo*

** *La commissione di messa a disposizione dei fondi è calcolata in misura proporzionale sull'ammontare dell'affidamento concesso tempo per tempo e sulla durata, ed addebitata in via posticipata al termine del periodo di riferimento*

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_SERVIZI-ESTERO_C	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI ESTERO	Aggiornato al:	1 ottobre 2020
		Fine esercizio:	

Esempio: Modalità di calcolo

COMMISSIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI (CMD)	
Periodo di riferimento	Trimestrale
Commissione CMD	0,50%
Importo dell'affidamento concesso	€ 10.000,00
Modalità di calcolo della CMD	10.000,00 x 0,50%
Importo CMD	€ 50,00

RECESSO RECLAMI

Recesso

OPERAZIONI A TERMINE SU CAMBI

Il compratore di valuta a pronti o a termine ha diritto a ricevere la quantità di divisa acquistata, al cambio e alla data indicati nel contratto, e l'obbligo di consegnare il relativo controvalore così come determinato nel contratto. Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto, ad ogni effetto, della natura aleatoria delle singole operazioni di intermediazione in cambi stipulate nell'ambito del presente contratto e sono quindi consapevoli di essere tenute ad adempiere agli obblighi che ne derivano senza poter invocare l'eccezione di eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 c.c., anche qualora l'entità degli importi dovuti risulti influenzata da eventi straordinari o imprevedibili. In caso di sopravvenuta impossibilità di consegnare o ritirare la divisa estera da parte del Cliente, come pure nell'eventualità di inadempimento dello stesso per qualsiasi altra causa, la Banca procederà direttamente alla liquidazione per differenza dell'operazione ai sensi degli artt. 1515 e 1516 c.c. mediante riacquisto o rivendita della divisa sul mercato delle valute di conto valutario.

CREDITI DOCUMENTARI

L'impegno della Banca non può essere modificato o annullato prima della scadenza prevista per l'utilizzo ed il pagamento senza l'accordo di tutte le parti interessate. (Irrevocabile).

Nel caso in cui il credito documentario scada all'estero, occorre aggiungere alla data di scadenza, i giorni necessari per l'analisi e per la trasmissione dei documenti (mailing time).

FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPI ALL'ESPORTAZIONE

Il cliente potrà richiedere in qualunque momento il rimborso dell'importo finanziato, nonché il pagamento degli interessi relativi, spese e accessori.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'unità **Internal Audit** della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.


Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate - da ultimo - nei mesi di luglio e agosto 2020). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_SERVIZI-ESTERO_C	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI ESTERO	Aggiornato al:	1 ottobre 2020
		Fine esercizio:	

giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA

Commissioni di servizio	Commissione percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e per l'estero in euro o in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l'euro, in un'altra divisa
Salvo buon fine	Salvo buon fine è una locuzione con la quale si indica la clausola di salvaguardia in virtù della quale la Banca è sollevata da ogni responsabilità in merito al "buon fine", cioè al puntuale pagamento alla scadenza degli assegni presentati dal cliente: ne consegue che nel caso tali assegni tornino insoluti, la banca addebita sul conto corrente il loro valore nominale maggiorato di eventuali spese ed oneri sostenuti.
Assegni SBF	Assegni negoziati per i quali il cliente acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato.
Assegni al dopo incasso	Assegni per i quali il cliente riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso.
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative agli incassi" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 522 del 1995) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo operazioni documentate
Cessione di credito	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
Cessione pro-solvendo	Il cedente garantisce anche il pagamento del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento
Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Prestazione prevista dal credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Modifica	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
Utilizzo	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)